



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/01/2006

=====

ADDI' 17/01/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACCHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Laura FANASCA

***** OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Costa - Di Stefano - Nieri

DELIBERAZIONE N. 39

Oggetto:

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 9 gennaio 2004, recante "Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, inerente le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99. Disposizioni per la concessione della autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998".

OGGETTO: Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 9 gennaio 2004, recante "Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, inerente le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99. Disposizioni per la concessione della autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione del 28 luglio 2005, con cui è stato prorogato al 31 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 27 marzo 2001, concernente l'approvazione delle norme tecniche e delle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 9 gennaio 2004, recante: "Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, inerente le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99. Disposizioni per la concessione della autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998";

VISTA la legge regionale 2 marzo 2005, n. 13, recante: "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 920 del 6 maggio 2005, con cui è stata aggiornata la consistenza della Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto;

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom right corner of the page. To its right is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible but appears to contain some text or a logo.

CONSIDERATO che occorre apportare modifiche alla D.G.R. n. 29/2004, attese le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1216/2005 e nella legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005;

RITENUTO, in particolare, che le modifiche alla D.G.R. n. 29/2004 riguardano i seguenti punti dell'*Allegato A* facente parte integrante della deliberazione medesima:

- punto 7, *lettera a)*, primo trattino;
- punto 7, *lettera c)*, primo trattino;
- punto 7, primo capoverso dopo la *lettera d)*,
- punto 8;
- punto 9;
- *Modelli 1 e 2* facenti parte integrante dell'*Allegato A*;

all'unanimità

D I L I B E R A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1) L'*Allegato A* facente parte integrante della D.G.R. n. 29 del 9 gennaio 2004 è modificato come segue:

- **il testo del punto 7, *lettera a)*, primo trattino è sostituito dal testo seguente:**
 - notificare al soggetto interessato l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di *euro 258,00* per ogni ettaro della superficie vitata da regolarizzare, come previsto dalla legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, articolo 3, paragrafo 2;
- **il testo del punto 7, *lettera c)*, primo trattino è sostituito dal testo seguente:**
 - notificare al soggetto interessato l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, articolo 3, paragrafo 3, pari a:
 - euro 1.033,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di vini ad indicazione geografica tipica;
 - euro 2.582,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate;
- al punto 7, primo capoverso dopo la *lettera d)*, sono abrogate le parole "Entro il 31 luglio 2004";
- **il testo del punto 8 è sostituito dal testo seguente:**

8. Qualora la domanda di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati è rigettata, ovvero qualora il soggetto interessato non adempia agli obblighi previsti per il rilascio dell'*atto di regolarizzazione*, salva l'estirpazione dei vigneti abusivamente impiantati a decorrere dal 1° settembre 1998 sancita dall'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1493/1999, le Aree Decentrate Agricoltura provvedono ad applicare, nei confronti del richiedente che ha prodotto vino da commercializzare proveniente dai vigneti oggetto della domanda, la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di

4

mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.

Su richiesta dell'interessato, l'Area Decentrata Agricoltura può disporre che, in sostituzione del pagamento sopra indicato, il produttore invii a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione. La quantità di vino equivalente è calcolata dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve ottenute da vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, per i quali l'Area Decentrata Agricoltura non ha rilasciato l'atto di regolarizzazione richiesto, non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si può distillare da questi prodotti un alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

I Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura, utilizzando il "Modello 2" allegato al presente provvedimento, notificano al produttore interessato e, per conoscenza, all'Area 15 della Direzione Regionale Agricoltura, il diniego alla concessione dell'atto di regolarizzazione.

L'Area 15 della Direzione Regionale Agricoltura invia copia del predetto "Modello 2" al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, per i successivi controlli di competenza;

- i **Modelli 1 e 2** facenti parte integrante dell'**Allegato A** alla D.G.R. n. 29/2004 sono sostituiti con i **Modelli 1 e 2** allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;
- il testo del punto 9 è sostituito dal testo seguente:

9. Gli importi di cui al punto 7., *lettere a) e c)* ed al punto 8. della presente deliberazione vanno versati, indicando la causale "Reg. (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3. Regolarizzazione Vigneti".

- sul conto corrente postale n. 82378001 intestato a Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo, Servizio Tesoreria – via R. R. Garibaldi, 7 – 00145 ROMA, oppure, in alternativa,
- sul conto corrente bancario n. 1/75 intestato a Regione Lazio – ABI 3002, CAB 3300.

Gli importi di cui al punto 7., *lettera b)* della presente deliberazione vanno versati, indicando la causale "Reg. (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3. Regolarizzazione Vigneti".

- sul conto corrente postale n. 00785014 intestato a Tesoreria Regione Lazio – via R. R. Garibaldi, 7 – 00145 ROMA, oppure, in alternativa,
- sul conto corrente bancario n. 1/75 intestato a Regione Lazio – ABI 3002, CAB 3300.

- 2) è disposta la pubblicazione della presente deliberazione, allegati compresi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo Pompili
II VICE SEGRETARIO: F.to Laura Fanasca





Pertanto non viene concessa l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto dalle uve provenienti dalla superficie vitata descritta nella *Tabella 2*, per le seguenti motivazioni:

1. SUPERFICIE VITATA IMPIANTATA DOPO IL 1° SETTEMBRE 1998

In tal caso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1227/2000, articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 7 ed in attuazione della legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, articolo 4 sono applicate le seguenti disposizioni sanzionatorie:

a) **obbligo di pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.**

L'importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto,

oppure, su specifica richiesta della S.V.,

obbligo di inviare a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione.

La quantità di vino equivalente è calcolata dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.

b) **obbligo di estirpare la superficie vitata specificata nella *Tabella 2*.**

Le spese connesse all'estirpazione della superficie vitata in argomento sono a carico della ditta interessata.

2. ALTRO:

In tal caso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1227/2000, articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 2 ed in attuazione della legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, articolo 4 sono applicate le seguenti disposizioni sanzionatorie:

a) **obbligo di pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.**

L'importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto,

oppure, su specifica richiesta della S.V.,

obbligo di inviare a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione.

La quantità di vino equivalente è calcolata dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.

b) **obbligo di non utilizzare, per produrre vino da commercializzare, le uve ottenute dai vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, per i quali l'Arca Decentrata Agricoltura non ha rilasciato l'atto di regolarizzazione richiesto.**

I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si può distillare da questi prodotti un alcolico con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

N.B.: CON SUCCESSIVO VERBALE DI CONSTATAZIONE, QUESTA AREA DECENTRATA PROVVEDERÀ A COMUNICARE, DETTANDO ALTRESÌ TERMINI E MODALITÀ DA RISPETTARE, L'IMPORTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA APPLICATA AI SENSI DEL LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2 MARZO 2005, ARTICOLO 4, NONCHÉ GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI AI QUALI LA S. V. DOVRÀ DARE SEGUITO.

Avverso le decisioni assunte con la determinazione dirigenziale n. del, pubblicata sul B.U.R.L. n. del, la S. V. può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 DECENTRATA AGRICOLTURA